



PARERE MOTIVATO
n. 45 del 14 Marzo 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione Area Ex Faeda in viale Trieste. Comune di Montecchio Maggiore (VI). Riesame dopo Parere VAS n. 119 dell' 8 Agosto 2018.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 14 Marzo 2019 come da nota di convocazione in data 13 Marzo 2019 prot. n.102949;

PRESO ATTO CHE con parere n. 119 dell' 8.08.2018 la Commissione Regionale per la VAS aveva disposto che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo al Piano di Lottizzazione area Ex Faeda in viale Trieste nel Comune di Montecchio Maggiore dovesse essere integrato con gli esiti conclusivi delle relazioni specialistiche presentate a supporto dell'istanza e dando conto dell'avvenuto asporto delle varie tipologie di rifiuti abbandonati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e che, per le parti di lottizzazione ricadenti nel Comune di Altavilla Vicentina venisse dato riscontro con atti deliberativi in ordine a tali interventi;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dall'Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore con nota pec, acquisita al prot. regionale con n. 523211 del 21.12.2018, in particolare una nuova versione del Rapporto Ambientale Preliminare rivisitata in conformità a quanto previsto dal parere motivato VAS n. 119 del 08.08.2018, l'allegato 1 indagine ambientale, l'allegato 2 attività di rimozione di cisterna interrata e le comunicazioni al comune di Altavilla Vicentina e al comune di Sovizzo;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 23998 del 21.01.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n. 3168 del 7.02.19 assunto al prot. reg. al n.52125 del 7.02.19 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Parere n. 16424 del 14.02.19 assunto al prot. reg. al n.62916 del 14.02.19 di ARPAV;
- Parere n. 18672 del 21.02.19 assunto al prot. reg. al n.74335 del 21.02.19 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 108/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è il Piano di Lottizzazione denominato "Area Ex Faeda" redatto in conformità al 1° Piano degli Interventi Tematico del PAT del Comune di Montecchio Maggiore e alla Variante ad oggi vigente del Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina. Il Piano interessa aree ricadenti sia nel territorio comunale di Montecchio Maggiore che di Altavilla Vicentina. L'intervento sarà realizzato in un ambito posto lungo la S.R. 11 già denominata "Strada Mercato", a sud dell'area denominata "Ex Boom", nell'estremità orientale del territorio comunale di Montecchio Maggiore e in parte anche nel territorio del Comune di Altavilla Vicentina. Da un punto di vista urbanistico e ambientale la trasformazione in parola è inquadrabile come riqualificazione urbanistica di un'area degradata che ospita delle strutture produttive oramai dismesse, così come indicato nel PAT e ribadito nel PI. Nell'area era insediata, infatti, un'attività produttiva agroindustriale la cui presenza è testimoniata attualmente da alcune volumetrie obsolete e in stato di manutenzione mediocre. L'intervento in oggetto rappresenta pertanto un'opportunità di riqualificazione di un ambito degradato che comporterà, tra l'altro, un riordino dei fronti stradali



della strada Mercato (intersezioni, accessi, allineamenti). Nello specifico le opere in progetto ricadono nel Comparto "Lottizzazione" o P.D.L. "Ex Faeda" e prevedono la realizzazione di due distinti edifici:

- lotto "A": posto a sud dell'ambito che ospiterà la realizzazione di una grande struttura commerciale di vendita avente altezza massima di 10.00 m e una superficie massima di vendita di 7.000 mq e una S.L.P. massima di 15.000 mq.;
- Lotto "B": posto a nord dell'ambito che ospiterà la realizzazione di una seconda struttura destinata ad attività commerciali, direzionali e servizi, con altezza massima di 10.00 m e una S.L.P. di 5.000 mq. con l'esclusione di superfici di vendita.

L'intervento sarà completato dalla realizzazione di parcheggi e aree a verde collocate in fregio alla S.R. 11 (superficie complessiva di 24.286,99 mq. a fronte di una superficie di 22.975 mq prevista nell'Accordo). Fanno parte del progetto complessivo gli interventi previsti per il Comparto "S.R. 11"; il Comparto "Rotatoria" e il Comparto "Via Sasso Moro". Nel Rapporto ambientale preliminare, rivisitato secondo le prescrizioni contenute nel Parere VAS n. 119 del 2018, è proposta una analisi delle matrici ambientali che ha permesso la definizione dello stato ambientale, territoriale e socio-economico nel quale la trasformazione andrà ad essere realizzata. Dall'analisi prodotta non emergono particolari criticità ascrivibili alle diverse componenti ambientali interessate. Nel RAP è stata inoltre svolta una verifica di coerenza con la strumentazione urbanistica e di settore dei due Comuni interessati dall'intervento che non ha evidenziato possibili situazioni di incoerenza o contrasto con i contenuti dei diversi piani analizzati. È stata inoltre svolta una valutazione dei possibili effetti che le trasformazioni in progetto potrebbero esercitare sulle principali matrici ambientali, territoriali, socio-economiche e sulla salute umana. Le considerazioni svolte hanno tenuto conto della probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; del carattere cumulativo degli impatti; della natura locale degli impatti; dei possibili rischi per la salute umana o per l'ambiente; dell'entità ed estensione nello spazio degli impatti; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, distinti, qualora possibile, per la fase di cantiere e la fase di opere a regime del Piano di Lottizzazione. Per quanto valutato nel RAP non si ha evidenza di possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della trasformazione in progetto. Particolare rilevanza, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale, ha rivestito la questione della gestione dei rifiuti rinvenuti nell'ambito oggetto di intervento. In particolare, così come evidenziato anche negli studi specialistici prodotti a supporto dell'istanza, i rifiuti che sono stati opportunamente gestiti (rimossi e smaltiti) in conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore sono stati: una cisterna metallica interrata, di capacità volumetrica di almeno 5 mc, adibita allo stoccaggio di prodotti di derivazione idrocarburica; un cumulo di materiali contenenti Amianto "MCA" (lastre in eternit) di circa 3 mc.; varie tipologie di rifiuto (materiali di demolizione, fusti abbandonati, plastica, materiali metallici, vetro, rifiuti assimilabili agli urbani, strutture metalliche, legno, etc) rinvenuti all'interno dei manufatti in disuso. Va evidenziato che, in virtù degli approfondimenti tecnici svolti in sede istruttoria e della documentazione trasmessa dal Comune a seguito dell'incontro tenutosi in data 27.02.2019 (giusta convocazione n. 76508 del 22.02.2019) presso gli Uffici regionali, anche le problematiche sollevate da ARPAV nel parere n. 16424 del 14.02.2019 relativamente alla presenza di ulteriori rifiuti rinvenuti in loco appaiono essere superate. Altro aspetto che riveste una possibile significatività in termini di sostenibilità ambientale è la possibile incidenza esercitata dall'intervento sul sistema infrastrutturale viario presente nella zona. L'impatto sulla matrice traffico è stato valutato avvalendosi di uno specialistico "Studio di Impatto Viabilistico" le cui conclusioni, che non hanno dato evidenza di particolari problematiche dovute dall'attuazione del P.d.L. "Ex Faeda", sono state recepite nell'ambito del RAP.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 14 Marzo 2019 dalla quale emerge che il Piano di Lottizzazione Area Ex Faeda non debba essere sottoposto a procedura di VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e le indicazioni e/o prescrizioni



previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni VinCA n. 108/2018.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Lottizzazione Area Ex Faeda in viale Trieste nel Comune di Montecchio Maggiore in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate sia per la fase di cantiere che a regime nel Rapporto Ambientale preliminare;
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:

- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- prescrivendo :

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cerambyx cerdo*, *Phengaris arion*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri,



- emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 4. di verificare e documentare, per il tramite dei Comuni di Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masja

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine